

Dal Pnrr 4,3 mld in 6 mesi per rilanciare la ricerca

no Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio "il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario".

ARTICOLO 2 (FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 4, componente 2 ("Dalla Ricerca all'Impresa"), in particolare, in riferimento all'Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", si intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale. Nello specifico, la misura mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese.

2. Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto, dovranno essere:

a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;

b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target

eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;

c. conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);

d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;

e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con

quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge

di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).


3. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell'Anno Accademico 2022/2023 per una durata triennale, Ciclo XXXVIII, a valere sulla misura in oggetto.

ARTICOLO 3 (DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione ammontano a € 600.000.000,00 (seicentomilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 ("Istruzione e ricerca") - Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa"), Investimento 3.3. ("Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ric. da parte delle imprese") di cui € 450.000.000,00 (quattrocentocinquantomilioni/00) sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato. Tali risorse sono assegnate al MUR ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021.

2. Per l'azione specifica attuata dal presente DM, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi, con riferimento al Ciclo XXXVIII, ammontano a € 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00).

3. La dotazione di cui al comma 2 è destinata al cofinanziamento al 50 per cento di 5.000 borse di dottorato, per la frequenza di percorsi di dottorato (di segui-



to, anche corsi) di durata triennale a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2022/2023.

4. La dotazione di cui al precedente comma 2 è destinata al cofinanziamento di interventi in favore delle Istituzioni con sede nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 2, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 3, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ric. da parte delle imprese".

ARTICOLO 4 (SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, e agli Istituti universitari a ordinamento speciale: Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.

2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 individuano imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare al 50 per cento le borse di dottorato cofinanziate dal presente decreto, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione.

3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato già esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.

4. I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di

dottorato secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.

5. I soggetti attuatori che si trovino nelle condizioni di non poter attivare nuovi corsi per mancanza di ulteriori risorse per raggiungere la soglia minima necessaria all'accreditamento o di non poter potenziare corsi già accreditati in quanto non coerenti con gli ambiti della linea di investimento di cui al presente decreto, sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226/2021.


6. I soggetti attuatori, assegnatari di borse di dottorato ai sensi del presente decreto, che non hanno corsi di dottorato attivati durante l'A.A. 2020/2021, sono tenuti a conferire tali borse nell'ambito di dottorati di interesse nazionale, nell'ambito di dottorati industriali o nell'ambito di convenzioni e consorzi ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226/2021.

ARTICOLO 5 (RIPARTO DELLE RISORSE)

1. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 ("Istruzione e ricerca") – Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa"), Investimento 3.3. ("Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese") finalizzate al cofinanziamento al 50 per cento di borse per dottorati innovativi sono così destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:

2. L'importo del cofinanziamento, pari a euro 30.000,00, è assegnato ai soggetti attuatori di cui all'art. 4, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nell'allegata Tabella A.

3. I soggetti attuatori delle risorse, rappresentati nell'allegata Tabella A, individuano le imprese che partecipano al cofinanziamento al 50 per cento delle borse assegnate, al fine di rispettare gli obiettivi quantitativi legati al numero di borse complessive da erogare, di cui al comma 1.



Peso: 17-7%, 23-92%

4. Qualora i soggetti attuatori, nell'ambito della propria autonomia, rinuncino alla borsa assegnata dal presente decreto, il MUR si riserva di riallocare fra gli altri attuatori le eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto.

ARTICOLO 6 (CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE)

1. Prima della indizione delle procedure di selezione per l'assegnazione delle borse di dottorato ciascun soggetto attuatore dovrà caricare sulla piattaforma on line MUR (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), entro il 20 giugno 2022 l'atto d'obbligo di cui all'allegato 1 del presente decreto, corredato di firma del legale rappresentante. L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni e obblighi ai fini della corretta attuazione dell'investimento PNRR oggetto del presente decreto.

2. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti nell'ambito del presente decreto, i soggetti attuatori sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità ordinarie previste in attuazione del

D.M. 226/2021. Ferma restando la procedura di valutazione dell'accreditamento da parte dell'ANVUR ai sensi del decreto ministeriale n. 226/2021, l'ANVUR ai fini della presente procedura verificherà altresì la coerenza del percorso di ricerca e formativo del corso di dottorato innovativo.

3. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse di cui alla Tabella A individua per quali Corsi di dottorato – accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo (Anno Accademico 2021/2022) e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo (Anno Accademico 2022/2023) – attivare le borse di dottorato nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo di Ateneo.

4. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse di cui al presente decreto sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1540, con riferimento all'attuazione di un concorso per dottorati innovativi con connotazione industriale:

a. riguardare aree disciplinari e te-

matiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR;

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria fatti salvi i periodi di

studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;

c. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;

d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di

diciotto (18) mesi;

e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;

f. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;

g. prevedere, mediante specifica convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento delle medesime imprese del 50 per cento delle borse richieste;

h. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni



possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data";

i. garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).

5. La procedura di selezione includerà criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

6. Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito di uno o più bandi di cui al comma 2, ciascun soggetto dovrà compilare, entro il 30 settembre 2022, il format predisposto attraverso la piattaforma on line MUR (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), accedendo on line con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata.


7. Ciascun Ateneo dovrà rendere disponibile in piattaforma, entro il 31 ottobre 2022, la delibera dell'organo accademico competente di presa d'atto di tutte le graduatorie approvate nell'ambito dei singoli Corsi di Dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.

8. Dopo il perfezionamento della procedura di compilazione della piattaforma e la chiusura della procedura di inserimento, la verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR delle borse selezionate e

assegnate dai singoli soggetti è eseguita dal Ministero, sulla base dei requisiti di ammissibilità

individuati all'art. 6, comma 3 e comma 4, del presente DM.

9. L'ANVUR verifica la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse a valere sul PNRR con i requisiti di cui al presente decreto. Per i corsi di nuovo ac-



Peso: 17-7%, 23-92%